Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

10.12.2021

EMENDAMENTI
2401 - 2612

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e della proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 2401
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. it

Emendamento 2402
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2403
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2404
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2405
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2406
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Yana Toom, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può impegnarsi a sostenere uno Stato membro nel rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di paesi terzi dal territorio dello Stato membro beneficiario.	1. Uno Stato membro può impegnarsi a sostenere uno Stato membro nel rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio di detti cittadini di paesi terzi dal territorio dello Stato membro beneficiario. ***La procedura di rimpatrio si svolge in modo da rispettare la dignità umana del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare.***

Or. en

Emendamento 2407
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Uno Stato membro può impegnarsi a ***sostenere uno Stato membro nel rimpatrio di*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il rimpatrio ***di detti cittadini di paesi terzi dal territorio dello Stato membro beneficiario***.	1. Uno Stato membro può impegnarsi a ***rimpatriare*** cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare mediante la sponsorizzazione dei rimpatri in forza della quale, agendo in stretto coordinamento con lo Stato membro beneficiario, adotta ***le*** misure ***necessarie*** per effettuare il rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2408
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2409
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2410
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi,*** lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone	2. Lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio.

interessate nel proprio territorio ***conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 2411
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1***, o, se del caso, all'articolo 49, paragrafo 2***.	2. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati ***nel territorio dello Stato membro beneficiario*** e i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario non siano rimpatriati né allontanati entro 8 mesi, lo Stato membro che provvede ai rimpatri sponsorizzati trasferisce le persone interessate nel proprio territorio conformemente alla procedura di cui agli articoli 57 e 58. Tale periodo decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1. ***Il periodo di 8 mesi di cui al primo comma è sospeso qualora il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare sia fuggito***.

Or. en

Emendamento 2412
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati nei confronti di cittadini di paesi terzi che sono ancora destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario, il periodo di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere da una delle seguenti date:	***soppresso***
(a) la data in cui lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di rimpatrio; o	
(b) se una decisione di rimpatrio è emessa nell'ambito di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o se la decisione di rimpatrio è emessa in un atto separato, contestualmente alla decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 35 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la data in cui il richiedente o il cittadino di paese terzo non ha più il diritto di rimanere e non è autorizzato a rimanere.	

Or. en

Emendamento 2413
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati nei confronti di cittadini di paesi terzi che sono ancora destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario, il periodo di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere da una delle seguenti date:	***soppresso***

(a) la data in cui lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di rimpatrio; o

(b) se una decisione di rimpatrio è emessa nell'ambito di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o se la decisione di rimpatrio è emessa in un atto separato, contestualmente alla decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 35 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la data in cui il richiedente o il cittadino di paese terzo non ha più il diritto di rimanere e non è autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 2414
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora uno Stato membro si impegni a provvedere ai rimpatri sponsorizzati nei confronti di cittadini di paesi terzi che sono ancora destinatari di una decisione di rimpatrio dello Stato membro beneficiario, il periodo di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere da una delle seguenti date:	***soppresso***
(a) la data in cui lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di rimpatrio; o	
(b) se una decisione di rimpatrio è emessa nell'ambito di una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o se la decisione di rimpatrio è emessa in un atto separato, contestualmente alla decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 35 bis del regolamento (UE)	

XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], la data in cui il richiedente o il cittadino di paese terzo non ha più il diritto di rimanere e non è autorizzato a rimanere.

Or. en

Emendamento 2415
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono ***una o più delle*** seguenti attività svolte dallo Stato membro sponsor:	4. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono ***le*** seguenti attività svolte dallo Stato membro sponsor:

Or. en

Emendamento 2416
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2417
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2418
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare***;	(a) fornire consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione ai cittadini di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 2419
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) utilizzare il programma e le risorse nazionali per fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura, compresa la reintegrazione, ai cittadini di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare*** che sono disposti a partire volontariamente;	(b) utilizzare il programma e le risorse nazionali per fornire assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura, compresa la reintegrazione, ai cittadini di paesi terzi che sono disposti a partire volontariamente;

Or. en

Emendamento 2420
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) organizzare***, per conto dello Stato membro beneficiario,*** le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio, quali voli charter o di linea o altri mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio.	(e) organizzare le modalità pratiche di esecuzione del rimpatrio, quali voli charter o di linea o altri mezzi di trasporto verso il paese terzo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 2421
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) qualsiasi altra attività richiesta dallo Stato membro beneficiario per facilitare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 2422
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali misure non pregiudicano gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro beneficiario di cui alla direttiva 2008/115/CE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2423
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali misure non pregiudicano gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro beneficiario di cui alla direttiva 2008/115/CE.	Tali misure non pregiudicano gli obblighi e le responsabilità dello Stato membro beneficiario di cui alla direttiva 2008/115/CE***, anche al fine di prevenire il rischio di fuga***.

Or. en

Emendamento 2424
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti degli apolidi e il loro indirizzamento alle pertinenti procedure previste dal diritto nazionale per determinarne l'apolidia e offrire loro una protezione adeguata.

Or. en

Emendamento 2425
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 55 bis
	Misure di sviluppo delle capacità

1. Uno Stato membro può impegnarsi a sostenere un altro Stato membro nell'attuazione di misure di sviluppo delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e misure volte a rispondere alle tendenze migratorie che hanno ripercussioni sullo Stato membro beneficiario attraverso la cooperazione con i paesi terzi.

Tali misure sono intese a rispondere alle esigenze specifiche individuate nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51 e sono concepite e attuate in proporzione ai contributi che lo Stato membro avrebbe fornito mediante le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d bis), in seguito all'applicazione della chiave di distribuzione di cui all'articolo 54.

2. La Commissione stabilisce, mediante atto delegato, i criteri per valutare le misure di sviluppo delle capacità proposte dallo Stato membro contributore conformemente al primo paragrafo del presente articolo.

3. La Commissione, con il sostegno degli organi, organismi e servizi dell'Unione, valuta a intervalli regolari l'attuazione delle misure di sviluppo delle capacità nello Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 2426
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 56	***soppresso***
Altri contributi di solidarietà	

1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri che lo aiuti ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie, esso notifica tale richiesta alla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].

3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 45, paragrafo 2.

Emendamento 2427
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 56	***soppresso***
Altri contributi di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri che lo aiuti ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie, esso notifica tale richiesta alla Commissione.	
2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].	
3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.	

Or. en

Emendamento 2428
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 56	***soppresso***
Altri contributi di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri che lo aiuti ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie, esso notifica tale richiesta alla Commissione.	
2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].	
3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.	

Or. en

Emendamento 2429
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 56	***soppresso***
Altri contributi di solidarietà	
1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri che lo aiuti ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie, esso notifica tale richiesta alla Commissione.	
2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].	
3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.	

Or. en

Emendamento 2430
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
56 ***Altri contributi di solidarietà***	56 ***Ricollocazione volontaria di beneficiari di protezione internazionale***

Or. en

Emendamento 2431
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Altri contributi ***di solidarietà***	Altri contributi ***volontari***

Or. en

Emendamento 2432
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di solidarietà di altri Stati membri che lo aiuti ad affrontare la situazione migratoria nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie, esso notifica tale richiesta alla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2433
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno ***di solidarietà*** di altri Stati membri che lo aiuti ad ***affrontare la situazione*** migratoria ***nel suo territorio al fine di prevenire pressioni migratorie***, esso notifica tale richiesta alla Commissione.	1. Qualora uno Stato membro chieda un sostegno di altri Stati membri che lo aiuti ad ***attenuare la pressione*** migratoria, esso notifica tale richiesta ***al Consiglio e*** alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2434
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Uno Stato membro può rifiutarsi di partecipare alle misure di ricollocazione. In tal caso, lo Stato in questione adotta altre misure di solidarietà.

Or. fr

Emendamento 2435
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno ***di solidarietà*** presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante	2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno ***volontario*** presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro ***e, se del caso, con un paese***

le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono ***conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]***.	***terzo partner che ospita centri di accoglienza***, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono ***intesi a ridurre la pressione migratoria e l'ingresso irregolare nel territorio dello Stato membro***.

Or. en

Emendamento 2436
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, ***in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso***. ***I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]***.	2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, ***nelle situazioni in cui non vi è alcuna pressione migratoria e in cui il meccanismo di cui agli articoli da 51 a 53 non è applicabile, decidere di ricollocare i beneficiari di protezione internazionale***. ***In tal caso, ne informa immediatamente la Commissione***.

Or. en

Emendamento 2437
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso. ***I contributi di cui all'articolo 45, lettera d), sono conformi agli obiettivi del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].***	2. Ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà presentata da uno Stato membro o di propria iniziativa, anche di concerto con un altro Stato membro, contribuire mediante le misure di cui all'articolo 45 a beneficio dello Stato membro interessato e con il suo consenso.

Or. en

Emendamento 2438
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi di solidarietà in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2439
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire ***con contributi di solidarietà*** in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione ***compilando il modulo del piano per il sostegno di solidarietà di cui all'allegato IV. Il piano per la risposta di solidarietà comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.***	3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire in risposta a una richiesta di sostegno di solidarietà da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione.

Or. en

Emendamento 2440
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi ***di solidarietà*** in risposta a una richiesta di sostegno ***di solidarietà*** da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica alla Commissione compilando il modulo del piano per il ***sostegno di solidarietà*** di cui all'allegato IV. Il piano per ***la risposta di solidarietà*** comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.	3. Gli Stati membri che hanno contribuito o prevedono di contribuire con contributi ***volontari*** in risposta a una richiesta di sostegno ***volontario*** da parte di uno Stato membro, o di propria iniziativa, ne danno notifica ***al Consiglio e*** alla Commissione compilando il modulo del piano per il ***contributo volontario*** di cui all'allegato IV. Il piano per ***il contributo volontario*** comprende, se del caso, informazioni verificabili, tra cui la portata e la natura delle misure e la loro attuazione.

Or. en

Emendamento 2441
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 56 bis
	Sponsorizzazioni della protezione
	1. Uno Stato membro può offrire una protezione sponsorizzata sostenendo cittadini di paesi terzi e/o apolidi in un paese terzo pertinente che potrebbero avere bisogno di protezione, su indicazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o, se del caso, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.
	2. Le misure di uno Stato membro sponsor che rispettano gli obiettivi generali del presente articolo costituiscono contributi di solidarietà ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera e).
	3. La Commissione effettua una valutazione del fabbisogno di sponsorizzazioni della protezione nella relazione sulla pressione migratoria di cui all'articolo 51, sulla scorta della quale stabilisce i criteri affinché i cittadini di paesi terzi e/o gli apolidi o gruppi di cittadini di paesi terzi e/o apolidi siano ammissibili alle sponsorizzazioni della protezione, anche per quanto riguarda le nazionalità e i paesi terzi in cui sono possibili sponsorizzazioni della protezione.
	4. Nello stabilire i criteri di ammissibilità, la Commissione tiene conto di quanto segue:
	(a) i paesi terzi che con ogni probabilità costituiscono l'origine di possibili spostamenti successivi verso il territorio dello Stato membro sottoposto a pressione;

(b) le dieci nazionalità più rappresentate tra i soggetti che presentano per la prima volta domanda di protezione internazionale nello Stato membro sottoposto a pressione migratoria.

5. Le sponsorizzazioni della protezione comprendono misure nell'ambito dell'assistenza di base, dell'alloggio, dell'assistenza medica e dei contributi finanziari o qualsiasi altra misura che contribuisca a soluzioni durature per le persone bisognose.

Or. en

Emendamento 2442
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 56 bis
	Sostegno da parte di organi, organismi e servizi dell'Unione
	1. Gli organi, organismi e servizi dell'Unione che operano nel settore della gestione dell'asilo e della migrazione forniscono, nell'ambito dei rispettivi mandati, un solido sostegno agli Stati membri e alla Commissione al fine di garantire la corretta attuazione e il corretto funzionamento del presente regolamento.
	Ai fini del primo comma, gli organi, organismi e servizi dell'Unione ivi menzionati possono fornire alle autorità nazionali analisi, competenze e sostegno operativo.
	2. Qualora uno Stato membro lo richieda, un organo od organismo dell'Unione può fornirgli sostegno. La Commissione o un organo od organismo dell'Unione può

	proporre, di propria iniziativa, di fornire sostegno a un particolare Stato membro. Se la Commissione o un organo od organismo dell'Unione propone il proprio sostegno a uno Stato membro, quest'ultimo tiene debitamente conto della proposta. Lo Stato membro interessato può accettare, modificare o respingere la proposta. Lo Stato membro trasmette tempestivamente alla Commissione una decisione motivata concernente l'accettazione, la modifica o il rifiuto della proposta.

Or. en

Emendamento 2443
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2444
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura preliminare alla ricollocazione	Procedura preliminare alla ricollocazione ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner***

Or. en

Emendamento 2445

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La procedura di cui al presente articolo si applica***:***	1. La procedura di cui al presente articolo si applica ***alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c). La ricollocazione ai sensi del presente articolo deve sempre essere effettuata volontariamente dallo Stato membro ricollocante e può riguardare solo persone cui è già stata concessa protezione internazionale. In presenza di un rischio per la sicurezza in qualsiasi fase della procedura di ricollocazione, lo Stato membro di ricollocazione può rifiutare in qualsiasi momento la ricollocazione della persona in questione.***

Or. en

Emendamento 2446
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a);	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tenuto conto della nuova procedura prevista dalle modifiche apportate agli articoli 14 e 45, la procedura in oggetto si applica solo ai beneficiari di protezione internazionale di cui all'articolo 51, paragrafo 3.

Emendamento 2447
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a) e c)***, e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a)***;	(a) alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettere a)***, a bis)*** e c);

Or. en

Emendamento 2448
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), se il periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, è scaduto, e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2449
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) alle persone di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), se il periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, è scaduto, e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2450
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) alle persone di cui all'articolo ***45, paragrafo 1, lettera b), se il periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, è scaduto, e all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b)***.	(b) alle persone di cui all'articolo ***51, paragrafo 3, lettera b), punto ii), lettera b)***.

Or. en

Emendamento 2451
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2452
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2453
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo ***e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2***.	2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2454
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ***di tale Stato membro***. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro ***beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2***.	2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ***del paese terzo partner che ospita i centri di accoglienza***. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro ***che pianifica di effettuare la ricollocazione in un centro di accoglienza di un paese terzo partner si adopera invece per rimpatriare il richiedente nel suo paese di origine***.

Or. en

Emendamento 2455
Lena Düpont

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza	2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario ***e contributore*** garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la

nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro beneficiario non applica la procedura di cui al presente articolo e, se del caso, esclude la persona dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2456
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale ***o l'ordine pubblico*** di tale Stato membro. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale ***o l'ordine pubblico***, lo Stato membro beneficiario ***non applica la procedura di cui al presente articolo e***, se del caso, esclude la persona ***dall'elenco di cui all'articolo 49, paragrafo 2***.	2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo ***individuale e specifico*** per la sicurezza nazionale di tale Stato membro***, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3***. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale, lo Stato membro beneficiario, se del caso, esclude la persona ***dalla ricollocazione***.

Or. en

Emendamento 2457
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.	***soppresso***
Qualora si debba applicare la ricollocazione a norma dell'articolo 49, lo Stato membro beneficiario utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.	

Or. en

Emendamento 2458
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate.*** Se ***l'interessato*** è un richiedente o un	3. Se ***la persona da ricollocare*** è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato

beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.	membro di ricollocazione. ***Il richiedente è pienamente informato e consultato nell'ambito della procedura volta a stabilire i legami significativi e ha il diritto di impugnare una decisione. In presenza di legami significativi ai sensi del presente regolamento in più di uno Stato membro, il richiedente ha facoltà di decidere in quale Stato membro intende essere trasferito.*** Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2459
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, ***tale Stato membro*** tiene conto, ***se del caso***, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e ***lo Stato membro di ricollocazione***. ***Se la persona identificata da ricollocare è un*** beneficiario di protezione internazionale***, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione***.	3. Qualora si applichi la ricollocazione ***in centri di accoglienza di paesi terzi partner***, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate ***in centri di accoglienza di paesi terzi partner***. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, ***il paese terzo partner ospitante*** tiene conto, ***in accordo con uno o più Stati membri***, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e ***la cultura, la lingua e la religione del paese partner che ospita il centro di accoglienza***. ***Ai fini del presente regolamento, la competenza di specificare se sia necessario o meno il consenso del*** beneficiario di protezione internazionale ***da ricollocare in un centro di accoglienza di un paese terzo e la competenza di legiferare in tal senso, ove necessario, spettano esclusivamente agli Stati***

membri.

Or. en

Emendamento 2460
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. ***Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale,*** tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. ***Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata*** solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.	3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. ***Il richiedente è informato e consultato nell'ambito della procedura volta a stabilire i legami significativi, ha la possibilità di presentare informazioni e documenti pertinenti e ha il diritto di opporsi a tale categorizzazione. In presenza di legami significativi in più di uno Stato membro, prevale la scelta del richiedente. Qualora non sia possibile individuare legami significativi, si applica la procedura di cui all'articolo 23 ter. L'interessato è ricollocato*** solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2461
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. ***Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.***	3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2462
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.	3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Se l'interessato è un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e lo Stato membro di ricollocazione***, come ad esempio i criteri di cui al capo II, parte III***. Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2463
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. ***Se*** l'interessato è ***un richiedente o un beneficiario di protezione internazionale, tale Stato membro tiene conto, se del caso, dell'esistenza di legami significativi tra l'interessato e*** lo Stato membro ***di ricollocazione. Se*** la persona ***identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo*** consenso scritto alla ricollocazione.	3. ***La ricollocazione può applicarsi solo se l'interessato è già un beneficiario di protezione internazionale.*** Qualora si applichi la ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. L'interessato è ***ricollocato solo dopo che*** lo Stato membro ***contributore e*** la persona ***in questione hanno prestato il*** consenso scritto alla ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2464
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si debba applicare la ricollocazione a norma dell'articolo 49, lo Stato membro beneficiario utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2465
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si debba applicare la ricollocazione a norma dell'articolo 49, lo Stato membro beneficiario utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2466
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si debba applicare la ricollocazione ***a norma dell'articolo 49, lo*** Stato membro beneficiario ***utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera*** di cui all'articolo ***49, paragrafo 2***.	Qualora si debba applicare la ricollocazione, ***il coordinatore dell'UE per la ricollocazione dovrebbe sostenere le attività di ricollocazione dallo*** Stato membro beneficiario ***allo Stato membro contributore in ottemperanza dei loro obblighi*** di cui all'articolo ***13 bis, lettera d)***.

Or. en

Emendamento 2467
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora si debba applicare la ricollocazione ***a norma dell'articolo 49***, lo Stato membro beneficiario utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.	Qualora si debba applicare la ricollocazione ***in centri di accoglienza di paesi terzi***, lo Stato membro beneficiario utilizza l'elenco stilato dall'Agenzia per l'asilo e dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2468
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2469
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo	***soppresso***

15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2470
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2471
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2472
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario ***può essere*** determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.	Il primo comma non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario ***sarà con ogni probabilità*** determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 15 a 20 e all'articolo 24, ad eccezione dell'articolo 15, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2473
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ciascuno Stato membro crea una banca dati delle richieste dei beneficiari di protezione internazionale che soggiornano legalmente nel suo territorio da meno di due anni e che hanno espresso la volontà di essere ricollocati in un altro Stato membro. Ciascun beneficiario di protezione internazionale può esprimere fino a due preferenze per quanto concerne gli Stati membri in cui può essere ricollocato. Ciascuno Stato membro aggiorna regolarmente la banca dati di cui al presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 2474
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, criteri uniformi per la raccolta, la conservazione e la cancellazione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1, nonché le modalità organizzative e operative per l'attuazione della ricollocazione.

Or. en

Emendamento 2475
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Nell'attuare le misure di solidarietà di cui all'articolo 53, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario informa tempestivamente dell'attivazione della procedura di ricollocazione i beneficiari di protezione internazionale registrati nella banca dati di cui al paragrafo 1, in base all'ordine cronologico di registrazione. Gli Stati membri tengono conto delle preferenze espresse dal beneficiario di protezione internazionale. I potenziali beneficiari della ricollocazione prestano il loro consenso alla ricollocazione entro 7

	giorni dalla data in cui sono stati informati; in caso contrario, sono considerati non ammissibili alla ricollocazione. Lo Stato membro beneficiario identifica un numero di beneficiari corrispondente a quello stabilito dalla Commissione, mediante atto di esecuzione, a norma dell'articolo 53.

Or. en

Emendamento 2476
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 2477
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a	***soppresso***

10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 2478
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2479
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2480

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2481
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lo Stato membro beneficiario informa immediatamente lo Stato membro sponsor che la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 10 si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2482
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro	5. Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro

di ricollocazione le informazioni e i documenti pertinenti sulla persona di cui ai paragrafi 2 e 3.	***che organizza la*** ricollocazione ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner*** le informazioni e i documenti pertinenti sulla persona di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 2483
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro di ricollocazione le informazioni e i documenti pertinenti sulla persona di cui ***ai paragrafi*** 2 ***e 3***.	5. Lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro di ricollocazione le informazioni e i documenti pertinenti sulla persona di cui ***al paragrafo*** 2.

Or. en

Emendamento 2484
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2485
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2486
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2487
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro ***di*** ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario ***a norma del paragrafo 5*** e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	6. Lo Stato membro ***che organizza la*** ricollocazione ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner*** esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ***del paese terzo partner***. ***Qualora si accerti che l'interessato costituisce un pericolo, questi è immediatamente rimpatriato nel suo paese d'origine.***

Or. en

Emendamento 2488
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	6. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 5 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ***e per l'intera UE***. ***A tal fine, in presenza di rischi per la sicurezza riguardanti l'interessato, lo Stato membro può tenere un colloquio personale prima della ricollocazione.***

Or. en

Emendamento 2489
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana che intende ricollocarlo.	***soppresso***
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione informa entro una settimana lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.	
In casi eccezionali, qualora si possa dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che in quel momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro di ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.	
La mancata risposta entro il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma e il termine di due settimane di cui al terzo comma del presente paragrafo equivale a confermare il ricevimento delle informazioni e comporta l'obbligo di ricollocare la persona, compreso l'obbligo di prevedere adeguate disposizioni per l'arrivo.	

Or. en

Emendamento 2490
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico,*** lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana che intende ***ricollocarlo***.	7. Lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana che intende ***ricollocare l'interessato***.

Or. en

Emendamento 2491
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro ***di*** ricollocazione conferma entro una settimana che intende ricollocarlo.	7. Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro ***che organizza la*** ricollocazione conferma entro una settimana che intende ricollocarlo ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner***.

Or. en

Emendamento 2492
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico***, lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana che intende ***ricollocarlo***.	7. ***In presenza di legami familiari e altri legami significativi***, lo Stato membro di ricollocazione conferma entro una settimana che intende ***ricollocare l'interessato***.

Or. en

Emendamento 2493
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione informa entro una settimana lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2494
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la	***soppresso***

sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione informa entro una settimana lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.

Or. en

Emendamento 2495
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per ***la sicurezza nazionale o*** l'ordine pubblico, lo Stato membro ***di ricollocazione informa entro una settimana lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi,*** la ricollocazione dell'interessato ***non ha luogo***.	Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per ***il paese terzo partner che offre accoglienza o per*** l'ordine pubblico ***dello stesso***, lo Stato membro ***incaricato di organizzare*** la ricollocazione ***predispone immediatamente il rimpatrio*** dell'interessato ***nel suo paese di origine***.

Or. en

Emendamento 2496
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la	Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la

sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione informa entro ***una settimana*** lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.	sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, lo Stato membro di ricollocazione informa entro ***un mese*** lo Stato membro beneficiario della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell'interessato non ha luogo.

Or. pl

Emendamento 2497
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi eccezionali, qualora si possa dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che in quel momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro di ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2498
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In casi eccezionali, qualora si possa	In casi eccezionali, qualora si possa

dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che in quel momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro ***di*** ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro ***di*** ricollocazione comunica la propria decisione ***di differire la risposta*** allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.	dimostrare che l'esame delle informazioni è particolarmente complesso o che in quel momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro ***che organizza la*** ricollocazione ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner*** può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro ***che organizza la*** ricollocazione ***in un centro di accoglienza di un paese terzo partner*** comunica la propria decisione allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.

Or. en

Emendamento 2499
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La mancata risposta entro il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma e il termine di due settimane di cui al terzo comma del presente paragrafo equivale a confermare il ricevimento delle informazioni e comporta l'obbligo di ricollocare la persona, compreso l'obbligo di prevedere adeguate disposizioni per l'arrivo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2500
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento al più tardi entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2501
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento al più tardi entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro.	8. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento al più tardi entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente***, e almeno 48 ore prima del trasferimento,*** per iscritto all'interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 2502
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il trasferimento ***della*** persona ***interessata dallo*** Stato membro ***beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione*** avviene conformemente al	9. Il trasferimento ***di qualsiasi*** persona ***da uno*** Stato membro ***a un centro di accoglienza di un paese terzo partner*** avviene conformemente al ***pertinente***

diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento in caso di effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3.	***accordo bilaterale o multilaterale con tale paese terzo***.

Or. en

Emendamento 2503
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. L'articolo 32, paragrafo 3, 4 e 5, gli articoli 33 e 34, l'articolo 35, paragrafi 1 e 3, l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 37 e 39 si applicano mutatis mutandis al trasferimento a fini di ricollocazione.	10. L'articolo 32, paragrafo 3, 4 e 5, gli articoli 33 e 34, l'articolo 35, paragrafi 1 e 3, l'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 37 e 39 si applicano mutatis mutandis al trasferimento a fini di ricollocazione ***in centri di accoglienza di paesi terzi partner***.

Or. en

Emendamento 2504
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ***condizioni*** uniformi per ***la preparazione e*** la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	11. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 riguardo alle condizioni per la preparazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione consulta l'Agenzia***

per l'asilo e il coordinatore dell'UE per la ricollocazione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ***procedure*** uniformi per la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 2505
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati ***secondo la procedura di esame di cui*** all'articolo ***67, paragrafo 2***.	11. ***Gli Stati membri utilizzano il sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettronica per effettuare le ricollocazioni.*** La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati ***conformemente*** all'articolo ***40 bis***.

Or. en

Emendamento 2506
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. ***La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione,*** condizioni ***uniformi*** per la preparazione e la presentazione di	11. ***Spetta esclusivamente agli Stati membri stabilire*** condizioni per la preparazione e la presentazione di

informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.***	informazioni e documenti ai fini della ricollocazione ***che siano pienamente compatibili con gli accordi bilaterali o multilaterali stipulati con i paesi terzi che ospitano i centri di accoglienza***.

Or. en

Emendamento 2507
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 58	***soppresso***
Procedura successiva alla ricollocazione	
1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.	
2. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, tale Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.	
Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX	

[regolamento Eurodac].

3. Se lo Stato membro di ricollocazione ha ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 3, terzo comma, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione.

Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].

4. Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.

5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Emendamento 2508
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 58 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura successiva alla ricollocazione	Procedura successiva alla ricollocazione ***in centri di accoglienza di paesi terzi partner***

Or. en

Emendamento 2509
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro ***di*** ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che ***il medesimo non si è presentato nei termini prescritti***.	1. Lo Stato membro ***che organizza la*** ricollocazione ***in centri di accoglienza di paesi terzi partner*** informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che ***la ricollocazione in centri di accoglienza di paesi terzi non è riuscita***.

Or. en

Emendamento 2510
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.	1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario ***e il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

Or. en

Emendamento 2511
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.	1. Lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario ***e l'Agenzia per l'asilo*** dell'arrivo a destinazione dell'interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

Or. en

Emendamento 2512
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, tale Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.	***soppresso***
Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].	

Or. en

Emendamento 2513

Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro competente non è ancora stato determinato, tale Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.	***soppresso***
Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].	

Or. en

Emendamento 2514
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora*** lo Stato membro di ricollocazione ***abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro*** competente ***non è ancora stato determinato, tale Stato membro applica le procedure di cui alla parte III, ad***	2. Lo Stato membro di ricollocazione ***è*** competente ***per l'esame della domanda di protezione internazionale***.

eccezione dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 2515
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Qualora*** lo Stato membro di ricollocazione ***abbia ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro*** competente ***non è ancora stato determinato, tale*** Stato membro ***applica le procedure di cui alla parte III, ad eccezione*** dell'articolo ***8***, paragrafo ***2, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 15, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2***.	2. Lo Stato membro di ricollocazione ***è*** competente ***per l'esame della domanda di protezione internazionale. Lo*** Stato membro ***di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma*** dell'articolo ***11***, paragrafo ***1, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]***.

Or. en

Emendamento 2516
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2517
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora non sia possibile designare uno Stato membro competente ai sensi del primo comma, lo Stato membro di ricollocazione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2518
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, rispettivamente, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].

Or. en

Emendamento 2519
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Se lo Stato membro di ricollocazione ha ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 3, terzo comma, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione.	***soppresso***
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].	

Or. en

Emendamento 2520
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se lo Stato membro di ricollocazione ha ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 3, terzo comma, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione.	***soppresso***
Lo Stato membro di ricollocazione indica la propria competenza nell'Eurodac a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].	

Or. en

Emendamento 2521
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Se*** lo Stato membro di ricollocazione ***ha ricollocato un richiedente per il quale lo Stato membro beneficiario era stato precedentemente dichiarato competente per motivi diversi dai*** criteri ***di cui all'articolo 57, paragrafo 3, terzo comma, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è trasferita allo Stato membro di ricollocazione***.	3. ***La determinazione della responsabilità dopo la ricollocazione può avvenire solo in presenza di circostanze attenuanti e a condizione che siano rispettati tutti i termini.*** Lo Stato membro di ricollocazione ***tiene conto di tutti i*** criteri.

Or. en

Emendamento 2522
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 2523
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier

Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se ha ricollocato un beneficiario di protezione internazionale,*** lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.	4. Lo Stato membro di ricollocazione concede automaticamente lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 2524
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Se ha*** ricollocato un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione concede ***automaticamente*** lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.	4. ***Dopo aver*** ricollocato ***volontariamente*** un beneficiario di protezione internazionale, lo Stato membro di ricollocazione concede lo status di protezione internazionale nel rispetto del rispettivo status concesso dallo Stato membro beneficiario.

Or. en

Emendamento 2525
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.	***soppresso***

Or. pl

Emendamento 2526
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2527
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2528
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2529
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la direttiva 2008/115/CE.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 2530
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora lo Stato membro di ricollocazione abbia ricollocato un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, si applica la	*(Non concerne la versione italiana)*

direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Emendamento 2531
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 59	***soppresso***
Altri obblighi	
Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono informata la Commissione in merito all'attuazione delle misure di solidarietà adottate a livello bilaterale, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo.	

Or. en

Emendamento 2532
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 59 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***beneficiari e contributori*** tengono informata la Commissione in merito all'attuazione delle misure di ***solidarietà*** adottate a livello bilaterale, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo.	Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito all'attuazione delle misure di ***cooperazione*** adottate a livello bilaterale, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo.

Or. en

Emendamento 2533
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 59 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono ***informata*** la Commissione in merito all'attuazione ***delle misure di solidarietà adottate*** a livello bilaterale***, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo***.	Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono ***informate*** la Commissione ***e l'Agenzia per l'asilo*** in merito all'attuazione ***degli impegni supplementari in materia di ricollocazione adottati*** a livello bilaterale.

Or. en

Emendamento 2534
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 59 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono ***informata*** la Commissione in merito all'attuazione delle misure di solidarietà adottate a livello bilaterale***, comprese le misure di cooperazione con un paese terzo***.	Gli Stati membri beneficiari e contributori tengono ***informati*** la Commissione ***e il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** in merito all'attuazione delle misure di solidarietà adottate a livello bilaterale.

Or. en

Emendamento 2535
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta, la Commissione coordina gli	***Il coordinatore dell'UE per la***

aspetti operativi ***delle misure offerte dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'***Agenzia per l'asilo ***o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera***.	***ricollocazione*** coordina gli aspetti operativi ***dell'attuazione del meccanismo di distribuzione con il sostegno tecnico dell'***Agenzia per l'asilo.

Or. en

Emendamento 2536
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta, la Commissione coordina gli aspetti operativi delle misure offerte dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.	Su richiesta, la Commissione coordina gli aspetti operativi delle misure offerte dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ***oppure da qualsiasi altro organo od organismo dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 2537
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta, la Commissione coordina gli aspetti operativi delle misure offerte dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.	***Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione*** coordina gli aspetti operativi delle misure offerte dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 2538
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta, la Commissione coordina gli aspetti operativi delle misure ***offerte*** dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.	Su richiesta, la Commissione coordina gli aspetti operativi delle misure ***concordate*** dagli Stati membri contributori, compresa l'eventuale assistenza di esperti o squadre mobilitati dall'Agenzia per l'asilo o dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Or. en

Emendamento 2539
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri di cui all'articolo 5, gli Stati membri ricevono un sostegno finanziario adeguato e proporzionato a valere sul bilancio dell'Unione per l'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2540
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione ***di cui alla parte IV, capi I e II,*** è attuato conformemente all'articolo ***17*** del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].	Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione ***in centri di accoglienza di paesi terzi partner*** è attuato conformemente all'articolo ***16*** del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].

Or. en

Emendamento 2541
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno finanziario ***a seguito della ricollocazione di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]***.	Il sostegno finanziario ***deve essere reso disponibile a valere sul bilancio dell'Unione per tutte le forme di contributi di solidarietà degli Stati membri, compreso il finanziamento di barriere fisiche alle frontiere esterne dell'UE***.

Or. en

Emendamento 2542
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo ***17*** del regolamento (UE) ***XXX/XXX*** [Fondo	Il sostegno finanziario a seguito della ricollocazione di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo ***20*** del regolamento (UE) ***2021/1147*** [Fondo

Asilo ***e*** migrazione].	Asilo**,** migrazione ***e integrazione***].

Or. en

Emendamento 2543
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno finanziario a seguito della ***ricollocazione*** di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].	Il sostegno finanziario a seguito della ***distribuzione*** di cui alla parte IV, capi I e II, è attuato conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].

Or. en

Emendamento 2544
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Oltre a ogni sostegno diplomatico e logistico disponibile, l'Unione fornisce sostegno finanziario agli Stati membri che intendono negoziare o che hanno concluso un accordo con un paese terzo partner per la ricollocazione del trattamento delle domande di protezione internazionale e la facilitazione di tale protezione interamente nel paese partner in questione. Per ogni persona ricollocata in un centro di accoglienza di un paese terzo, allo Stato membro che ha agevolato il trattamento della domanda di protezione internazionale da parte del paese terzo o la sua applicazione in un paese terzo partner è assegnata una somma forfettaria in conformità dell'articolo 16

del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione].

Or. en

Emendamento 2545
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I costi di ricollocazione e trasferimento sono coperti dal bilancio dell'UE.

Or. en

Emendamento 2546
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 61 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I costi dell'accoglienza di un richiedente sostenuti dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dal momento in cui la domanda di protezione internazionale viene registrata fino al trasferimento del richiedente nello Stato membro competente, o fino al momento in cui lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione assume la responsabilità del richiedente, sono rimborsati mediante il bilancio generale dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 2547
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.	1. ***Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, la direttiva (UE) 2016/680.*** Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.

Or. en

Emendamento 2548
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.	1. ***Fatto salvo il capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679,*** gli Stati membri attuano misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento e, in particolare, per prevenire l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati.

Or. en

Emendamento 2549
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità o le autorità competenti di ciascuno Stato membro controllano la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità dello Stato membro in questione di cui all'articolo 41.	2. ***Fatto salvo il capo VI del regolamento (UE) 2016/679,*** l'autorità o le autorità competenti di ciascuno Stato membro controllano ***e fanno rispettare*** la liceità del trattamento dei dati personali a opera delle autorità dello Stato membro in questione di cui all'articolo 41.

Or. en

Emendamento 2550
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettronica di cui all'articolo 40 bis è pienamente conforme al presente articolo.

Or. en

Emendamento 2551
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia per l'asilo è soggetto al regolamento (UE) ***XXX/XXX [Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]***, in particolare per quanto riguarda ***il monitoraggio*** del Garante europeo della protezione dei dati.	3. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia per l'asilo è soggetto al regolamento (UE) ***2018/1725***, in particolare per quanto riguarda ***la vigilanza*** del Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 2552
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 41 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.	***Fatto salvo il capo IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679,*** gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 41 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Or. en

Emendamento 2553
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 63 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che le autorità di cui all'articolo 41 siano ***vincolate*** dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del	Gli Stati membri assicurano che le autorità ***e il relativo personale*** di cui all'articolo 41 siano ***vincolati*** dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le

loro lavoro.	informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Or. en

Emendamento 2554
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 64 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale conformemente al diritto nazionale, applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni, anche a carattere amministrativo o penale conformemente al diritto nazionale, applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantire che siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e tengono conto della sanzione pecuniaria e della compensazione dei costi dell'accoglienza di cui all'articolo 26 bis***.

Or. en

Emendamento 2555
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 67	***soppresso***
Comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5	

del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 2556
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 68	***soppresso***
Esercizio della delega	
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	
3. La delega di potere di cui agli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega	

di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 2557
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***agli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3,*** è conferito alla Commissione per un periodo di ***5*** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente	2. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo***

regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di ***5*** anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	***37, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 11, e all'articolo 23 quater,*** è conferito alla Commissione per un periodo di ***3*** anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di ***3*** anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
	Or. en

Emendamento 2558
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui ***agli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui ***all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 37, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 11, e all'articolo 23 quater,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	Or. en

Emendamento 2559

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi ***degli articoli 15, paragrafo 6, e 24, paragrafo 3,*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi ***dell'articolo 13, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 57, paragrafo 11, e dell'articolo 23 quater,*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 2560
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e successivamente ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento.	Entro [18 mesi dall'entrata in vigore] e successivamente ogni anno, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui alla parte IV, capi I-III, del presente regolamento ***ed elabora una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente regolamento. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, il Parlamento europeo tiene annualmente una discussione in Aula sull'attuazione***

	del presente regolamento e sull'intero sistema europeo comune di asilo.

Or. en

Emendamento 2561
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
[Tre anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione delle misure di cui al presente regolamento.]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2562
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non prima di [***cinque***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. ***La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine di [cinque] anni.***	Non prima di [***due***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2563
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non prima di [***cinque***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine ***di [cinque] anni***.	Non prima di [***tre***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del ***suddetto*** termine.

Or. en

Emendamento 2564
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 69 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del presente articolo, la Commissione può richiedere il sostegno degli organi, organismi e servizi dell'Unione di cui all'articolo 57 bis.

Or. en

Emendamento 2565
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 71
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 71	***soppresso***
Modifiche della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo	
1. La direttiva 2003/109/CE è così modificata:	
L'articolo 4 è così modificato:	
(a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:	
"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di tre anni".	
	(La modifica si applica all'intero testo.)

Or. en

Emendamento 2566
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 71 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di tre anni".	"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale ***e i beneficiari di protezione a norma della convenzione del 1954 sullo status degli apolidi***, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di tre anni".

Or. en

Emendamento 2567
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 71 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di ***tre*** anni".	"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale ***che non sono ospitati in un paese terzo in virtù di un accordo concluso con uno Stato membro***, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di ***dieci*** anni.

Or. en

Emendamento 2568
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 71 – punto 1 – lettera a
Direttiva 2003/109/CE
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di ***tre*** anni".	"Per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale, il periodo di soggiorno legale e ininterrotto richiesto è di ***cinque*** anni".

Or. en

Emendamento 2569
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento

Articolo 72 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche del regolamento (UE) ***XXX/XXX*** [Fondo Asilo ***e*** migrazione]	Modifiche del regolamento (UE) ***2021/1147*** [Fondo Asilo***,*** migrazione ***e integrazione***]

Or. en

Emendamento 2570
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) ***XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]*** è così modificato:	Il regolamento (UE) ***2021/1147*** è così modificato:

Or. en

Emendamento 2571
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
	"Lo strumento tematico è integrato dal fondo di riserva di Dublino di cui all'articolo 20 bis del presente regolamento."

Or. en

Emendamento 2572
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis. All'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:
	"d bis) il sostegno agli Stati membri per i costi dell'accoglienza di un richiedente protezione internazionale durante lo svolgimento della procedura di determinazione dello Stato membro competente, a norma dell'articolo 13 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];"

Or. en

Emendamento 2573
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),*** gli Stati membri ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ***ammessa mediante reinsediamento o ammissione umanitaria***.	1. Gli Stati membri ***o i paesi terzi partner che hanno concluso accordi con gli Stati membri per il trattamento delle domande di protezione internazionale e per la facilitazione di tale protezione per loro conto*** ricevono un importo di 10 000 EUR per ogni persona ***ricollocata nei centri di accoglienza di tali paesi terzi***

partner.

(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2574
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se del caso, gli Stati membri possono anche beneficiare di un importo supplementare di 10 000 EUR per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, se ***le*** persone sono ***ammesse*** per garantire l'unità del nucleo familiare.	2. Se del caso, gli Stati membri possono anche beneficiare di un importo supplementare di 10 000 EUR per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, se ***tali*** persone sono ***ricollocate nello stesso centro di accoglienza del paese terzo partner*** per garantire l'unità del nucleo familiare. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e*

migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2575
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 è assegnato ***al programma dello*** Stato membro. ***Il finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. L'importo di cui al paragrafo 1 può essere incluso nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l'importo sia stata reinsediata o ammessa.***	4. L'importo supplementare di cui al paragrafo 1 è assegnato ***allo*** Stato membro ***che effettua la ricollocazione in un paese terzo partner***.
	(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2576
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Gli*** Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e della data del reinsediamento o dell'ammissione; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.	5. ***Al solo fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, le autorità degli*** Stati membri ***competenti a tale riguardo*** conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e della data del reinsediamento o dell'ammissione; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147).*

Or. en

Emendamento 2577
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate ***o ammesse e della data del reinsediamento o dell'ammissione; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati***.	5. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate ***in un paese terzo partner***.
	(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 16 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2578
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***
	(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue

disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2579
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***[10 000]*** EUR per richiedente per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli 48***,*** 53 ***e 56*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	(a) ***50 000*** EUR per richiedente per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma ***dell'articolo 45, paragrafo 2, e*** degli articoli 48 ***e*** 53 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]; *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).*

Or. en

Emendamento 2580
Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) [10 000] EUR per richiedente per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli ***48, 53 e 56*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	(a) [10 000] EUR per richiedente per il quale tale Stato membro diventa competente a seguito della ricollocazione a norma degli articoli ***14 e 45*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];
	(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2581
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) [10 000] EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato a norma degli articoli 53 e 56 del	(b) [10 000] EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato***, compresi i beneficiari dello status di***

regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	***rifugiato prima facie,*** a norma degli articoli 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]; *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).*

Or. en

Emendamento 2582
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***[10 000]*** EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato a norma ***degli articoli*** 53 ***e 56*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione];	(b) ***50 000*** EUR per beneficiario di protezione internazionale ricollocato a norma ***dell'articolo 45, paragrafo 2, e dell'articolo*** 53 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]; *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate.*

Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2583
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) [10 000] EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***

(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2584
Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) [10 000] EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***
	(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2585
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) [10 000] EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	***soppresso***
	(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2586
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***[10 000]*** EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo ***56*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	(c) ***50 000*** EUR per cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare ricollocato a norma dell'articolo 53, alla scadenza del periodo di cui all'articolo 55, paragrafo 2, e dell'articolo ***45, paragrafo 2,*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo*

della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2587
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) Il contributo di cui alle lettere a)**,** b) ***e c)*** è aumentato a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità degli articoli 48, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	(d) Il contributo di cui alle lettere a) ***e*** b) è aumentato a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ***o altra persona in condizioni di vulnerabilità*** ricollocato in conformità degli articoli 48, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE)*

2021/1147).

Or. en

Emendamento 2588
Pietro Bartolo

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità degli articoli ***48***, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	(d) Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato a [12 000] EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità degli articoli ***45***, 53 e 56 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).*

Or. en

Emendamento 2589
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2

Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato a ***[12 000]*** EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità degli articoli 48**,** 53 ***e 56*** del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].	(d) Il contributo di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato a ***60 000*** EUR per ciascun minore non accompagnato ricollocato in conformità ***dell'articolo 45, paragrafo 2, e*** degli articoli 48 ***e*** 53 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione]. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).*

Or. en

Emendamento 2590
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Uno Stato membro riceve un contributo significativo pari ad almeno la metà dei costi della protezione delle frontiere esterne dell'Unione, compreso il finanziamento di barriere fisiche alle frontiere esterne dell'Unione. *(L'articolo 72 della proposta della*

Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2591
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Gli*** Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati.	6. ***Al solo fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, le autorità degli*** Stati membri ***competenti a tale riguardo*** conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e della data del loro trasferimento; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili relative ai periodi di conservazione dei dati. *(L'articolo 72 della proposta della Commissione apporta modifiche al testo della proposta di regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2018)0471). Tale proposta è stata successivamente adottata come regolamento (UE) 2021/1147 e diverse sue disposizioni sono state rinumerate. Pertanto, l'articolo 17 del regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e*

migrazione], di cui all'articolo 72 della proposta della Commissione, corrisponde all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1147).

Or. en

Emendamento 2592
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 72 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1147
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. È inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 20 bis
	Fondo di riserva di Dublino
	1. È istituito un "fondo di riserva di Dublino", o "riserva", per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione].
	2. La sanzione pecuniaria e la compensazione dei costi dell'accoglienza di cui all'articolo 26 bis del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] sono versate nella riserva.
	L'importo della compensazione è assegnato allo Stato membro in cui è presente il richiedente attraverso la riserva.
	L'importo totale della sanzione pecuniaria è ripartito proporzionalmente tra gli Stati membri, dando priorità agli Stati membri sottoposti a una pressione migratoria, se del caso, al fine di sostenere l'applicazione del presente regolamento."

Or. en

Emendamento 2593
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 73 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il regolamento (UE) n. 604/2013 è abrogato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2594
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 73 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2595
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 75 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale registrate a partire [dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla sua entrata in vigore]. Per le domande presentate prima ***di*** tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE)	Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale registrate a partire [dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla sua entrata in vigore]. Per le domande presentate prima ***e dopo*** tale data, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE)

n. 604/2013.

n. 604/2013.

Or. en

Emendamento 2596
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 75 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.	Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati ***e alle loro costituzioni nazionali***.

Or. en

Emendamento 2597
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per la redazione di un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso a norma dell'articolo 47	***soppresso***
— Stato membro contributore: ……	
— N. di riferimento..... (Rev)[73] …..	
— Data di presentazione:……	
[...]	
[...]	

[73] Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum sulla solidarietà.

Or. fr

Emendamento 2598
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per la redazione di un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso a norma dell'articolo 47	***soppresso***
– Stato membro contributore: ……	
– N. di riferimento……. (Rev)[73] …..	
– Data di presentazione: ……	
[...]	
[...]	

[73] Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum sulla solidarietà.

Or. en

Emendamento 2599
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per la redazione di un piano per la risposta di solidarietà in materia di ricerca e soccorso a norma dell'articolo 47	***soppresso***

Or. en

Emendamento 2600
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato I – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– N. di riferimento……. (Rev)[73] …..	– N. di riferimento……. (Rev)[73] …..
[73] Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum ***sulla solidarietà***.	[73] Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi ***volontari*** riveduti nel corso del Forum ***sui contributi volontari***.

Or. en

Emendamento 2601
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per la redazione di un piano per la risposta di solidarietà a norma dell'articolo 50	***soppresso***
– Stato membro beneficiario: ……	
– Stato membro contributore: ……	
– N. di riferimento: ……. (Rev)[74] …..	
– Data di presentazione: ……	
[...]	
Da compilare solo se la relazione sulla pressione migratoria rileva la necessità di tali misure a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, lettera b), punto iii):	
[...]	
[...]	

*[74] **Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum sulla solidarietà.***

Or. en

Emendamento 2602
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per la redazione di un piano per ***la risposta di solidarietà*** a norma dell'articolo 50	Modulo uniforme per la redazione di un piano per ***il contributo volontario*** a norma dell'articolo 50

Or. en

Emendamento 2603
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato II – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– N. di riferimento: ……. (Rev)[74] …..	– N. di riferimento: ……. (Rev)[74] …..
[74] Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi riveduti nel corso del Forum ***sulla solidarietà***.	[74] Riferimento alla revisione da utilizzare in caso di contributi ***volontari*** riveduti nel corso del Forum ***sui contributi volontari***.

Or. en

Emendamento 2604
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Formula per la chiave di distribuzione a norma dell'articolo ***52*** del regolamento:	Formula per la chiave di distribuzione a norma dell'articolo ***54*** del regolamento:

Or. en

Emendamento 2605
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Effetto popolazione $_{SM}$[76]	***(a) Entità della*** popolazione ***(40 %)***

[76] Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.	

Or. en

Emendamento 2606
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Effetto popolazione $_{SM}$[76]	Effetto popolazione $_{SM}$[76]
_____	_____
[76] Per ***due*** Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.	[76] Per ***alcuni*** Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.

Or. en

Emendamento 2607
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Effetto PIL $_{SM}$[77]	***Inverso della percentuale di popolazione nata in un paese terzo*** $_{SM}$[77]
[77] Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.	[77] Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.

Or. en

Emendamento 2608
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Effetto PIL $_{SM}$[77]	***(b) PIL totale (40 %)***[77]
[77] Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.	[77] Per due Stati membri, la partecipazione dipende dall'esercizio dei diritti previsto dai pertinenti protocolli e da altri strumenti.

Or. en

Emendamento 2609
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) Tasso di disoccupazione (20 %)

Or. en

Emendamento 2610
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato III – capoverso 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quota $_{SM}$ = 50 % effetto popolazione $_{SM}$ + 50 % ***effetto PIL*** $_{SM}$	Quota $_{SM}$ = 50 % effetto popolazione $_{SM}$ + 50 % ***inverso della percentuale di popolazione nata in un paese terzo*** $_{SM}$

Or. en

Emendamento 2611
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Allegato IV

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per il contributo a un piano per la risposta di solidarietà a norma dell'articolo 54	***soppresso***
– Stato membro beneficiario: …….	
– Stato membro contributore: ……	
– N. di riferimento: …….	
– Data di presentazione: ……	
[...]	

Or. en

Emendamento 2612
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Allegato IV – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modulo uniforme per il contributo a un piano per ***la risposta di solidarietà*** a norma dell'articolo 54	Modulo uniforme per il contributo a un piano per ***il contributo volontario*** a norma dell'articolo 54

Or. en